



CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

SCHEMA

Regolamento per la gestione e l'uso degli Impianti sportivi comunali e delle Palestre scolastiche

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Forme di gestione

Titolo II - Concessioni in uso temporanee

- Art. 5 - Concessioni in uso temporanee
- Art. 6 - Procedura di rilascio della concessione in uso temporaneo dello Stadio R. Solaro e modalità di utilizzo
- Art. 7 - Procedura di rilascio della concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche
- Art. 8 - Obblighi del concessionario
- Art. 9 - Rinuncia, sospensione e revoca della concessione in uso temporanea
- Art. 10 - Concessione in uso temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni non sportive
- Art. 11 - Assegnazioni in uso gratuito

Titolo III - Affidamento in gestione

- Art. 12 - Modalità di gestione degli impianti sportivi
- Art. 13 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni
- Art. 14 - Soggetti affidatari
- Art. 15 - Scelta dell'affidatario
- Art. 16 - Durata della concessione e obblighi del concessionario
- Art. 17 - Norme generali sulla manutenzione
- Art. 18 - Divieto sub concessione
- Art. 19 - Norme generali sulla vigilanza
- Art. 20 - Sanzioni, risoluzioni e revoca delle concessioni

Titolo IV - Tariffe

- Art. 21 - Tariffe
- Art. 22 - Pagamento tariffe

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 23 - Norme transitorie

ALLEGATO A: NORME SULLA MANUTENZIONE

ALLEGATO B: NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO I- Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Ercolano riconosce la funzione sociale dello Sport per la tutela della salute dei Cittadini, lo sviluppo della vita di relazione ed il rafforzamento dell'integrazione sociale.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme e modalità di affidamento, gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Ercolano e di quelli acquisiti in uso da Enti o da terzi.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi:
 - a. concorrere alla promozione e al potenziamento dell'attività sportiva, aggregativa, ricreativa e sociale di interesse pubblico;
 - b. valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio;
 - c. realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di natura sociale;
 - d. conseguire una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune.
2. Gli impianti sportivi sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività tramite l'uso pubblico.
3. Sono considerate di interesse generale:
 - a. l'attività sportiva destinata alle Scuole;
 - b. l'attività sportiva, di carattere educativo e formativo, destinata a preadolescenti ed adolescenti;
 - c. l'attività motoria a favore anziani e disabili;
 - d. l'attività agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI;
 - e. l'attività ricreativa, aggregativa e socializzante destinata alla Cittadinanza.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento deve intendersi per:
 - a. "Comune" il Comune di Ercolano
 - b. "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato - di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune di *Ercolano* - destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - c. "attività sportiva", la pratica di una disciplina sportiva, sia essa agonistica, amatoriale, rieducativa e ricreativa;
 - d. "forme di utilizzo" e "forme di gestione", le modalità con le quali il Comune di Ercolano consente l'utilizzazione di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - e. "concessionario" la società sportiva, associazione o qualunque altro soggetto giuridico cui viene assegnato l'utilizzo di un impianto sportivo;
 - f. "concessione in uso", il provvedimento con il quale il Comune di Ercolano autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività predeterminate;
 - g. "affidamento in gestione", il provvedimento con il quale il Comune di Ercolano attribuisce la conduzione complessiva dell'impianto sportivo;
 - h. "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto sportivo è tenuto a versare al Comune di Ercolano ovvero al gestore dell'impianto;

Art. 4 - Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a. direttamente da parte del Comune

TITOLO II - Concessioni in uso temporanee

Art. 5 - Concessioni in uso temporaneo

1. Quando gestiti in forma diretta, l'utilizzazione degli impianti sportivi da parte di terzi è subordinata al rilascio da parte del Comune di concessioni in uso temporaneo (autorizzazione) di durata, di norma, coincidente con la stagione sportiva.
2. Gli impianti sportivi sono concessi in uso, in via preferenziale, a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate per lo svolgimento di allenamenti, campionati, gare, tornei e manifestazioni.
3. Qualora disponibili dopo aver soddisfatto i soggetti sopra elencati, l'impianto sportivo può essere concesso in uso ad altri soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta.
4. Gli impianti sportivi all'interno o di pertinenza degli edifici scolastici possono essere concessi in uso solo in orario extrascolastico e previo nulla osta del competente Dirigente scolastico.

Art. 6 - Procedura di rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi e modalità di assegnazione.

1. Le richieste per la concessione in uso degli impianti sportivi dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Ufficio Turismo Sport e Cultura del Comune.
2. Le domande, salvo diversa disposizione, devono pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Le richieste di utilizzazione pervenute successivamente alla data di scadenza fissata, sono esaudibili solo per spazi ed orari ancora disponibili, dopo l'accoglimento delle domande pervenute nei termini.
4. Nel rilasciare le concessioni in uso, il responsabile dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
 - a. consentire, per quanto possibile, lo svolgimento nel medesimo impianto delle attività di allenamento ed agonistiche;
 - b. dare la precedenza, nel caso di concomitanza di gare alle società che svolgono attività agonistica a livello superiore;
 - c. concedere gli impianti sportivi dal martedì al venerdì per attività di allenamento mentre il sabato, la domenica, lunedì e i festivi prevalentemente per lo svolgimento di gare di campionato, tornei o manifestazioni particolari.
 - d. per la partecipazione ai campionati federali di calcio, ogni società potrà utilizzare lo stadio per un massimo di 2 categorie salvo ad aumentare il limite massimo in caso di disponibilità;
 - e. per le gare ufficiali e recuperi incontri infrasettimanali le attività di allenamento si intendono automaticamente sospese.

In caso di richieste di utilizzo degli impianti sportivi in misura maggiore rispetto alla potenziale disponibilità dello stesso, verrà redatta apposita graduatoria delle domande pervenute entro il termine stabilito secondo i seguenti criteri di priorità di assegnazione:

- a. società sportiva iscritta all'Albo comunale, che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - b. numero iscritti dell'Associazione, nell'anno precedente, a Federazioni affiliate al CONI o altri Enti di promozione sportiva riconosciute da detto organismo;
 - c. società sportiva iscritta all'Albo comunale, che esercita in maniera continuativa attività sportiva rivolta ai disabili, anziani, soggetti meno abbienti e partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.
5. La domanda dovrà contenere la dichiarazione del richiedente di aver preso visione del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Ercolano e di accettarne integralmente il contenuto.

- b. mediante affidamento in gestione, secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 ed all'art. 20, Legge Regionale 25/11/2013 n. 18.

Art.7 - Procedura di rilascio della concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche

1. Le richieste per la concessione in uso delle palestre scolastiche dovranno essere inoltrate entro il 30 marzo dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la richiesta, alle singole scuole e all'Ufficio Sport del Comune.
2. Le Scuole, entro il 30 maggio successivo dovranno provvedere ad inoltrare all'Ufficio Turismo Sport e Cultura copia del nulla osta del competente Dirigente scolastico contenente i pareri motivati (di assenso o diniego) della concessione dei locali e delle attrezzature scolastiche.
3. Le richieste inoltrate oltre la data del 30 marzo potranno essere vagliate qualora risultassero spazi ancora disponibili;
4. Le Associazioni Sportive, qualora richiedessero l'utilizzo di più palestre, dovranno indicare l'ordine preferenziale.
5. Il Responsabile dell'ufficio competente, sulla base delle richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il nulla osta del competente Dirigente scolastico, nel caso di palestre scolastiche, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni entro il 15 settembre. Le richieste di utilizzo degli impianti pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
6. L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale di più alto livello. Le gare hanno, di norma, precedenza sugli allenamenti.
7. In caso di richiesta di concessione della stessa palestra da parte di più Associazioni si tiene conto dei seguenti criteri di priorità di assegnazione:
 - a. società sportiva iscritta all'Albo comunale, che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - b. numero iscritti dell'Associazione, nell'anno precedente, a Federazioni affiliate al CONI o altri Enti di promozione sportiva riconosciute da detto organismo;
 - c. società sportiva iscritta all'Albo comunale, che esercita in maniera continuativa attività sportiva rivolta ai disabili, anziani, soggetti meno abili e partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.
 - d. le palestre scolastiche possono essere concesse anche per attività non sportive (mostre, convegni, manifestazioni, prove teatrali etc...)
7. Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche sono tenute a corrispondere al Comune un canone nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale.
8. Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche, all'atto di assegnazione della palestra non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Ercolano. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per i versamenti comporterà la decadenza dal beneficio.
9. Preliminarmente all'atto di assegnazione, gli assegnatari delle palestre scolastiche dovranno esibire idonea polizza assicurativa R.C. per danni a persone e a cose derivanti dall'utilizzo della struttura per l'attività sportiva dell'assegnatario. Massimali e modalità operative verranno fissate dal Servizio competente.

Art. 8 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, a pena di decadenza della concessione, è tenuto a:
 - a. rispettare tassativamente i giorni e gli orari di utilizzo degli impianti sportivi indicati nell'autorizzazione;
 - b. svolgere esclusivamente, e direttamente, l'attività indicata nell'autorizzazione;

- c. rispondere di eventuali infortuni a persone e danni a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo degli impianti sportivi sollevando il Comune e la Scuola - nel caso di utilizzo di spazi scolastici - da qualsiasi responsabilità;
- d. stipulare idonea polizza RC con validità per l'intero periodo di utilizzazione dell'impianto sportivo assegnato, secondo massimali e modalità operative fissate dal Servizio Competente;
- e. segnalare al competente Servizio comunale eventuali danni causati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi;
- f. rifondere i danni causati (gli eventuali danni non imputabili con certezza ad uno specifico concessionario sono suddivisi in parti uguali tra tutti i fruitori dell'impianto);
- g. individuare un responsabile per il presidio dell'impianto durante l'orario concesso;
- h. verificare, durante l'orario assegnato, il rispetto da parte degli utenti delle seguenti norme di comportamento:
 - rispettare gli orari autorizzati;
 - non svolgere attività diversa da quella autorizzata;
 - non depositare materiale presso l'impianto sportivo;
 - non sub-concedere, in tutto o in parte, l'impianto negli orari autorizzati;
 - non consegnare le chiavi dell'impianto a terzi non autorizzati,
 - accedere agli impianti con calzature adeguate;
- i. il concessionario è tenuto a corrispondere la tariffa oraria nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale;
- j. il concessionario, all'atto di assegnazione dell'impianto, non dovrà avere posizioni debitorie del medesimo titolo nei confronti del Comune, pena l'inammissibilità della domanda.

Art. 9 - Rinuncia, sospensione e revoca della concessione in uso temporanea

1. La concessione in uso di un impianto sportivo ha la durata di una stagione sportiva (di norma, settembre- giugno). Una volta rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo, il fruitore è tenuto al pagamento della tariffa a prescindere dall'effettivo utilizzo, fatti salvi i casi di rinuncia.
2. La rinuncia deve essere effettuata per iscritto e deve pervenire al Servizio comunale competente almeno 15 giorni prima della cessazione dell'utilizzo. Rinunce verbali o posticipate rispetto alla cessazione dell'utilizzo non sono considerate efficaci. Gli spazi ed orari resisi liberi a seguito della rinuncia sono concessi alle società sportive rimaste prive di assegnazione per mancanza di disponibilità.
3. L'utilizzazione degli impianti sportivi può essere sospesa, temporaneamente o definitivamente, dal Comune o dalla Scuola per le seguenti motivazioni:
 - a. svolgimento di manifestazioni di interesse comunale;
 - b. interventi di manutenzione sulle strutture;
 - c. avversità atmosferiche;
 - d. forza maggiore;
 - e. pubblica utilità.
4. Nei casi sopra elencati nulla è dovuto, da parte del Comune o della Scuola, al fruitore dell'impianto, neanche a titolo risarcitorio.
5. Salvo che per gli eventi imprevedibili ed eccezionali, la comunicazione della sospensione deve essere trasmessa al concessionario con almeno 5 giorni di preavviso.
6. Nel caso di riscontrate gravi violazioni del presente Regolamento, ovvero per effetto del mancato versamento delle tariffe poste a carico degli utilizzatori, può essere disposta la revoca della concessione in uso. Oltre alla revoca, resta fermo l'obbligo del concessionario di versare il dovuto oltre all'eventuale risarcimento del danno.

7. La revoca può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 6, nel caso di intervenuti motivi di pubblico interesse senza che ciò costituisca causa di risarcimento a carico del concedente.

Art. 10 - Concessione in uso temporanea di impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi, compatibilmente con l'attività sportiva programmata, anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive.
2. In tali ipotesi l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi di vigilanza sui pubblici spettacoli.
3. Spetta comunque al concessionario dell'impianto verificare che il numero degli spettatori, nel caso di ingresso di pubblico, non sia superiore a quello autorizzato dagli Organi competenti.

Art. 11 - Assegnazioni in uso gratuito

Le assegnazioni in uso gratuito sono previste per attività e/o manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale, per attività promosse dalle scuole statali e comunali di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché per le attività e/o manifestazioni promosse dal Forum dei Giovani.

TITOLO III- Affidamento in gestione

Art. 12. Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica. La Giunta Comunale determina il canone o comunque il canone minimo che intende percepire per l'impianto.
2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri interni al Comune. La presidenza è attribuita al Dirigente del Settore Sport.
3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze.
4. Le spese di voltura dei contratti di fornitura delle utenze sono a carico del concessionario.
5. L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le eventuali figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di decadenza, prevedere un'organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure.
6. Il concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.
7. Il concessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel Settore.
8. Il concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.
9. Il concessionario dovrà garantire la gratuità dell'uso per le attività promosse o patrocinate dal Comune, compresi i giochi sportivi studenteschi per un monte ore annuo costituito al massimo da cento ore.
10. Il concessionario dovrà garantire la gratuità dell'uso della sola pista di atletica alle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio per le attività di preparazione per i giochi sportivi studenteschi per un monte ore annuo costituito al massimo da cento ore.

Art. 13 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a. identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b. durata della convenzione;
 - c. attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d. programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - e. gestione delle attività connesse (bar/punto ristoro, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - f. applicazione e riscossione tariffe;
 - g. applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - h. piano di Utilizzo;
 - i. piano di Conduzione Tecnica;
 - j. nomina responsabile tecnico;
 - k. norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;

- l. garanzie;
 - m. forme di controllo da parte del Comune di Ercolano;
 - n. responsabile della struttura (datore di lavoro);
 - o. responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi;
 - p. penali;
 - q. casi di risoluzione.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 14 Soggetti affidatari

1. Ai sensi dell'art. 20, L.R. 25.11.2013, n. 18, la concessione in gestione degli impianti sportivi, può essere affidata:
- a. al Coni;
 - b. al Cip;
 - c. alle federazioni sportive nazionali;
 - d. agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
 - e. alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 25.11.2013, n. 18. Sino all'attivazione del predetto Registro, si terrà conto dell'iscrizione al relativo Registro tenuto, in forma telematica, dal Coni;
- purché garantiscano:
- a. l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti;
 - b. l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto,
 - c. l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
 - a. la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - a. la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - d. lo svolgimento dell'attività agonistica;
 - e. la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto.

Oltre ai requisiti di ordine generale previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soggetti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente alla data di scadenza del previsto bando di gara.

Art. 15- Scelta dell'affidatario

1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 94 e ss. del nuovo Codice di cui al DLgs 50/2016.
2. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art 83 sopracitato e di quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.
3. L'avviso va pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi ed Avvisi di Gara". Viene inoltre trasmesso alla struttura regionale competente che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il provvedimento di affidamento è comunicato al Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIS - Campania), ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 25.11.2013, n. 18.
4. I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:
 - A) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO: La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - A.1 Progressiva esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici.

- A.2 Risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto.
 - A.3 Presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici per almeno una delle discipline praticabili nell'impianto.
 - A.4 Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.
 - A.5 Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, impegno per la promozione della continuità occupazionale mediante la ricollocazione di lavoratori del soggetto cessante in caso di affidamento dell'impianto (opzione non ricorrente nella fase di prima applicazione del presente Regolamento).
 - A.6 Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione - a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.
- B) **PARTE ECONOMICA:** La valutazione della convenienza economica si baserà sul criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla Giunta Comunale e riportato nell'Avviso pubblico. Nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta tiene conto della tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell'accessibilità, del tipo di disciplina sportiva prevalente in essa praticata, delle condizioni d'uso.

Art. 16 - Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata massima della concessione è di anni sette.
2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, e comunque entro il quinto anno, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione comunale, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dalla Giunta Comunale. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune.
5. Al concessionario spetta:
 - a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

- b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d. la gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e. lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;
- g. Obbligo di polizza assicurativa RCT per danni a terzi o all'impianto da qualunque uso dell'impianto;
- h. Garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o con versamento in Tesoreria Comunale.

Art. 17- Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.
3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura siepe, cambio fiori, ecc.). La potatura degli alberi è a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune, sia al Servizio Sport che al Servizio Patrimonio e Manutenzione, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal Servizio Sport e dal Servizio Tecnico - Patrimonio e Manutenzione - nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

Art. 18- Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.

2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa autorizzazione dell'Amministrazione e previo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti da Codice dei Contratti con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Sport e preventivamente valutate e concordate con il concessionario.
4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo il Concessionario è obbligato ad ottenere i prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività presso le Pubbliche Amministrazioni ed Autorità competenti

Art. 19 - Norme generali sulla vigilanza

1. L'assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a. alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b. alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto/palestra scolastica o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Ercolano ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 20- Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, il Responsabile del Servizio Sport provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., commisurate alla gravità delle inadempienze stesse e meglio specificate di seguito:
 - a. nei casi di violazione formale delle disposizioni del regolamento o dell'atto di concessione dell'ufficio competente senza che ne conseguano danni : € 50,00 al giorno e per ogni violazione;
 - b. nei casi di violazione delle suddette disposizioni con danni arrecati alla struttura : € 100,00 al giorno e per ciascuna violazione, oltre il ripristino a propria cura e spese e/o i maggiori danni;
 - c. nei casi di mancata riscossione di tariffe o nei casi di violazione indicate al successivo comma 2 senza la gravità ivi richiesta, € 250,00 per ciascuna violazione.
2. Il Comune di Ercolano dichiara risolta di diritto la concessione degli impianti sportivi quando:

- a. i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai 6 (sei) mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
 - b. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico;
 - e. nel caso di presenza di un piano di rientro delle debitorie pregresse, il Concessionario non provveda ai pagamenti alle scadenze previste e accordate. In questo caso l'Ente procederà alla riscossione della polizza posta a garanzia, salvo addebito di ulteriori danni.
3. Il Comune di Ercolano, attraverso il Servizio Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
- a. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.
5. In tutti i suddetti casi di cui ai commi 1) e 2) è fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli ulteriori danni. Nei casi di revoca di cui al comma 3 lett. b) e c), al concessionario spetta il rimborso per i costi delle migliorie apportate e autorizzate dall'Ente e un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei costi monetari della gestione operativa per il numero rimanente degli anni di concessione.

TITOLO IV Tariffe

Art 21 - Tariffe

1. Nell'ipotesi di cui all'art.4 comma 1 lettera a) l'utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere al Comune una tariffa oraria nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale.
2. Nell'ipotesi di cui all'art.4 comma 1 lettera b) il concessionario ha l'obbligo di:
 - a. applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dal Comune oltre alle eventuali riduzioni a favore di particolari categorie di utenti;
 - b. trasmettere al Comune il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi con indicazioni dei criteri e delle modalità di distribuzione del monte ore complessivo, nel rispetto delle finalità di cui al vigente Regolamento.

Art.22 - Pagamento tariffe

1. La tariffa d'uso, per gli impianti sportivi gestiti in forma diretta dal Comune, è versata nei modi e nei termini previsti nell'atto di concessione o comunicati, anche successivamente, dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini previsti dal Comune, è causa di revoca immediata della concessione in uso.
3. La tariffa d'uso, per gli impianti affidati a terzi, è riscossa direttamente dal concessionario che avrà cura di rilasciare ricevuta o fattura.

4. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente, oltre che al pagamento della tariffa, al deposito di apposita cauzione stabilita dal Servizio comunale competente.
5. Per manifestazioni di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione comunale può disporre la concessione gratuita dell'impianto sportivo.
6. L'utilizzo degli impianti sportivi per le Associazioni che svolgono attività a favore di portatori di handicap è concesso con la riduzione del 50% sulla tariffa stabilita.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'entrata in vigore dello stesso.
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario da adottarsi con Delibera di Giunta Comunale.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento e tutte le disposizioni in materia con esso incompatibili.

NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dal Servizio Tecnico Comunale ed allegato al bando di gara. Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione,
- d. dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- e. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- f. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, squadratura terreno di gioco, collocazione e manutenzione strisce di delimitazione dei campi di gioco ecc;
- g. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.
- h. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- i. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- j. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni,
- k. manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o arti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- l. manutenzione dei impianti elettrici e speciali in genere;
- m. manutenzione degli impianti di condizionamento;
- n. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- o. oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali
- p. redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- q. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.
- r. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.

E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Utilizzo ed accesso

- a. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
- b. E' vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
- c. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
- d. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della direzione degli impianti lo devono esibire.
- e. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
- f. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
- g. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
- h. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi.
- i. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
- j. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattiene a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
- k. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica. Lo stesso dicasi per l'utilizzo di asciugacapelli.
- l. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
- m. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
- n. Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
- o. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate al ristoro.
- p. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
- q. E' vietato l'accesso agli animali.
- r. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
- s. E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
- t. E' vietato fare fotografie, riprese filmate salvo comunicazione alla Direzione dell'impianto, la quale, di volta in volta, valuterà, secondo quanto previsto dal D.gls n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, se accordare l'autorizzazione o meno.

- u. L'Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

Impianti e attrezzature

- a. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
- b. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
- c. I predetti materiali non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
- d. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.
- e. La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B è quella generica prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00.

Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dalla struttura.